



COMUNE DI CIGOGNOLA
PROVINCIA DI PAVIA
Piazza Castello n. 7
Tel. 0385/284227 - Fax 0385/284153
segreteria@cigognola.it
P. IVA 00475090189 C.F. 84000590186



Cigognola, 25.06.2025

Reg. Pubbl.

OGGETTO: ORDINANZA N. 8/2025
SPURGO DEI FOSSI E TAGLIO DELLE SIEPI LATERALI ALLE STRADE COMUNALI,
VICINALI E INTERPODERALI.

IL VICE SINDACO

- * Premesso che i proprietari e i conduttori dei fondi hanno il dovere:
 - di mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade in stato tale da impedire lo scoscendimento del terreno o l'ingombro del fosso o del piano viabile;
 - di mantenere sgombri i fossi ed in particolare quelli presenti lungo le strade, dal terreno che vi fosse eventualmente franato o da qualsiasi altro materiale, oltre che dalla vegetazione, in modo da garantire il libero deflusso delle acque;
 - di non modificare, interrompere o alterare il percorso e la dimensione dei fossi esistenti lateralmente o in contatto delle strade;
 - di regolare l'irrigazione dei terreni laterali alle strade in modo tale che non derivi danno alle opere stradali;
- * Riscontrato tuttavia la condizione di totale degrado dei fossi presenti sul territorio comunale e delle piantagioni antistanti le vie comunali, vicinali e interpoderali, causata dalla completa assenza di manutenzione periodica degli stessi, oltre che da una negligente noncuranza;
- * Ritenuto pertanto necessario intervenire al fine di allontanare ogni causa che possa ostacolare la viabilità, attraverso l'adozione di un'ordinanza urgente;
- * Visto il D.L. n. 285 del 30.04.1992, aggiornato con D.L. n. 360 del 10.09.1993, relativo alle norme per la tutela delle strade e per la circolazione;
- * Visto lo Statuto Comunale ed il D.lgs. 267/2000, precisamente all'art. 50, nonché il vigente Regolamento di Polizia Rurale, all'art. 19;

ORDINA
A TUTTI I PROPRIETARI DEI TERRENI IN TERRITORIO DI CIGOGNOLA
ENTRO IL 31 AGOSTO 2025

Di provvedere ad eseguire o far eseguire quanto segue:

- 1) falciatura delle erbe, espurgo e razionale pulizia dei fossi presenti in ambito agricolo e lungo le strade vicinali ed interpoderali, onde mantenere entrambe le ripe ed il fondo dei fossi stessi in condizioni tali da permettere il permanente e regolare flusso delle acque piovane ed evitare che le medesime invadano o permangano sulla sede stradale o nei fondi/abitazioni sottostanti, con l'obbligo di trasportare fuori dalla strada i relativi rifiuti di terriccio scavato;
- 2) taglio delle siepi e delle piantagioni situate lungo le strade comunali, nei rettilinei, nelle curve, negli incroci, al fine di non ostacolare o ridurre il campo visivo necessario a salvaguardare l'incolumità della circolazione;
- 3) taglio dei rami delle piante adiacenti le ripe dei fossi, che si protendono o che lasciano cadere frutti o detriti sul ciglio della strada. A tal fine si riporta il contenuto dell'art. 15 del vigente Regolamento di Polizia Rurale:

"Articolo 15. Recisione dei rami protesi, radici e pulizia delle sponde

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade ed a tagliare i rami e polloni delle piante che, protendendosi oltre il ciglio stradale al di sotto di 4,5 m di altezza, impediscono la libera visuale. I proprietari dei terreni coerenti alle strade comunali o, comunque soggette a pubblico transito, hanno l'obbligo, inoltre, di tenere pulite le scarpate ascendenti e discendenti, e di asportare periodicamente le porzioni di terreno franato nella cunetta stradale o, comunque, il materiale che - a causa delle lavorazioni effettuate o per qualsiasi altro motivo - vi si sia accumulato;

Nel caso di mancato adempimento nel termine sopra assegnato, si avvertono gli interessati che si provvederà d'ufficio, ai sensi dell'art. 56 del Regolamento di Polizia Rurale, ponendo le relative spese a carico di ogni obbligato, salvo il procedimento contravvenzionale previsto dall'art. 54 del predetto regolamento e dall'art. 7bis D.lgs. 267/2000.



IL VICE SINDACO
MAGGI CRISTIANO